

Addi 19 aprile 2011 in Roma, presso la sede della Cooperativa Osa, in via Lucio Volumnio 1

Tra

Cooperativa Osa rappresentata da: Flaviano Ponziani, Pier Paolo Falcone e Anna Maria Manella;

e

CGIL rappresentata da: Sabbadino Tomei, Marco Cherubini e Michele Milatino;

CISL rappresentata da: Roberto Chierchia e Domenico Pompili;

premesso che

- in data 17 dicembre 2010 e 23 febbraio 2011 sono stati sottoscritti accordi aziendali relativi alla detassazione del salario di produttività secondo quanto stabilito dalle norme di seguito citate;
- in data 10 marzo 2011 le OO.SS. hanno sottoscritto, unitamente alle centrali cooperative, tra cui Confcooperative, un accordo quadro territoriale che costituisce un modello utile per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposta in relazione ad incrementi di produttività;
- con circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010, che ha dato attuazione dell'art. 53, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" per il periodo di imposta 2011 a condizione che siano erogate sulla base di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali;

si conviene quanto segue

Per l'anno 2011 con il presente accordo le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati presso le imprese aderenti ad AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOOP nel territorio o nella provincia di Roma sono recepiti dalla presente intesa, ai sensi della citata circ. 3/E dell'agenzia delle Entrate/Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia nel biennio 2009 e 2010 – sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Le imprese, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda (quali, a meno titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale) erogati nell'anno 2011, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e delle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto nel biennio 2009-2010.


Le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro lavoratori con contratto di lavoro di tipo subordinato anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori del territorio o provincia di Roma e Lazio

Le imprese informeranno le rispettive RSU e daranno comunicazione ai loro lavoratori con contratto di lavoro di tipo subordinato dell'attuazione della presente intesa.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali.

Letto confermato e sottoscritto.

p. Cooperativa OSA



p. CGIL
p. CISL

